

BGE BGE 108 IB 417 vom 1. Januar 1982

Bundesgericht (BGE), 1982-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_108_IB_417

FR: BGE BGE 108 IB 417 du 1 janvier 1982

IT: BGE BGE 108 IB 417 del 1 gennaio 1982

Regeste

Regeste Art. 20 Abs. 3 Verantwortlichkeitsgesetz und Art. 119 Abs. 3 OG. Natur und Zweck des beim Eidgenössischen Finanz- und Zolldepartementes vor Einreichung der gerichtlichen Klage anzuhebenden Verfahrens; dieses Vorverfahren ist freiwillig; wird es durchgeführt, ohne dass die Parteien alle ihre Argumente geltend machen, so kann das - wie im Fall des Verzichtes auf das Vorverfahren - bei der Verteilung der Kosten für das nachfolgende Gerichtsverfahren berücksichtigt werden, ohne im übrigen aber einen Nachteil mit sich zu bringen.

Regeste Art. 20 al. 3 LRFC et art. 119 al. 3 OJ. Nature et but de la procédure à suivre devant le Département fédéral des finances et des douanes, préalablement à l'introduction de l'action judiciaire. Cette procédure n'est pas indispensable; si le demandeur y renonce ou que les parties l'engagent sans exposer tous leurs arguments, cela ne peut avoir de conséquences que sur la répartition des frais, dans la procédure judiciaire subséquente, mais ne préjuge en rien le fond.

Regesto Art. 20 cpv. 3 della legge sulla responsabilità e art. 119 cpv. 3 OG. Natura e scopo della procedura preventiva da esperire davanti al Dipartimento federale delle finanze prima dell'introduzione dell'azione giudiziaria; essa non è indispensabile e, come in caso d'omissione completa, se le parti l'avviano ma non espongono tutti i loro argomenti, possono risultarne conseguenze soltanto per la fissazione delle spese, senza pregiudizio alcuno per la causa giudiziaria successiva.

Volltext

Bundesgericht (BGE) sonstiges 1982 BGE 108 IB 417 Tribunal fédéral (ATF) autres 1982 BGE 108 IB 417 Tribunale federale (DTF) diversi 1982 BGE 108 IB 417

Regeste Art. 20 Abs. 3 Verantwortlichkeitsgesetz und Art. 119 Abs. 3 OG. Natur und Zweck des beim Eidgenössischen Finanz- und Zolldepartementes vor Einreichung der gerichtlichen Klage anzuhebenden Verfahrens; dieses Vorverfahren ist freiwillig; wird es durchgeführt, ohne dass die Parteien alle ihre Argumente geltend machen, so kann das - wie im Fall des Verzichtes auf das Vorverfahren - bei der Verteilung der Kosten für das nachfolgende Gerichtsverfahren berücksichtigt werden, ohne im übrigen aber einen Nachteil mit sich zu bringen. Regeste Art. 20 al. 3 LRFC et art. 119 al. 3 OJ. Nature et but de la procédure à suivre devant le Département fédéral des finances et des douanes, préalablement à l'introduction de l'action judiciaire. Cette procédure n'est pas indispensable; si le demandeur y renonce ou que les parties l'engagent sans exposer tous leurs arguments, cela ne peut avoir de conséquences que sur la répartition des frais, dans la procédure judiciaire subséquente, mais ne préjuge en rien le fond. Regesto Art. 20 cpv. 3 della legge sulla responsabilità e art. 119 cpv. 3 OG. Natura e scopo della procedura preventiva da

esperire davanti al Dipartimento federale delle finanze prima dell'introduzione dell'azione giudiziaria; essa non è indispensabile e, come in caso d'omissione completa, se le parti l'avviano ma non espongono tutti i loro argomenti, possono risultarne conseguenze soltanto per la fissazione delle spese, senza pregiudizio alcuno per la causa giudiziaria successiva.

Urteilskopf 108 Ib 417 72. Estratto della sentenza 2 agosto 1982 della I Corte civile nella causa A. contro Confederazione svizzera (azione di diritto amministrativo) Regeste Art. 20 Abs. 3 Verantwortlichkeitsgesetz und Art. 119 Abs. 3 OG . Natur und Zweck des beim Eidgenössischen Finanz- und Zolldepartement vor Einreichung der gerichtlichen Klage anzuhebenden Verfahrens; dieses Vorverfahren ist freiwillig; wird es durchgeführt, ohne dass die Parteien alle ihre Argumente geltend machen, so kann das - wie im Fall des Verzichtes auf das Vorverfahren - bei der Verteilung der Kosten für das nachfolgende Gerichtsverfahren berücksichtigt werden, ohne im übrigen aber einen Nachteil mit sich zu bringen. Sachverhalt ab Seite 417 BGE 108 Ib 417 S. 417 Il creditore A. della Banque de crédit international in liquidazione concordataria, dopo avere invano presentato una domanda di risarcimento al Dipartimento federale delle finanze, ha avviato un'azione di diritto amministrativo contro la Confederazione svizzera, chiedendo il risarcimento del danno subito nel concordato con abbandono d'attivi della banca, a suo dire consecutivo ad atti illeciti commessi dalla Commissione federale delle banche nell'esercizio della sua vigilanza. La BGE 108 Ib 417 S. 418 Confederazione ne ha chiesto la reiezione, invocando in primo luogo l'estinzione dell'azione secondo l'art. 20 cpv. 1 della legge sulla responsabilità del 14 marzo 1958. Il Tribunale federale ha accolto l'obiezione e ha respinto l'azione. In precedenza esso aveva respinto l'azione presentata per gli stessi motivi dalla banca medesima, negandole la qualità per agire (DTF 106 Ib 357). Erwägungen Considerato in diritto: 1. L'attore, riferendosi a DTF 106 Ib 364 , sostiene che la prescrizione dei crediti di diritto pubblico non deve essere sollevata d'ufficio qualora essa sia sfavorevole al cittadino che agisce contro lo stato. A mente sua l'argomento della prescrizione è stato eccepito tardivamente, poiché la Confederazione l'ha sollevato per la prima volta nella risposta presentata al Tribunale federale, mentre l'aveva trascurato nella procedura che la opponeva alla banca e il Dipartimento federale delle finanze l'aveva ignorato in quella precedente la presente azione. L'attore ritiene il comportamento della parte convenuta contrario alle regole della buona fede. La determinazione della Confederazione secondo l'art. 20 cpv. 3 della legge sulla responsabilità non è una decisione ai sensi dell' art. 5 PA , contro la quale sono aperti i rimedi giuridici, bensì una semplice presa di posizione, del resto non indispensabile affinché l'interessato possa agire giudizialmente (art. 119 cpv. 3 OG e art. 20 cpv. 3 della legge sulla responsabilità a contrario; DTF 103 Ib 66 consid. 2a). La procedura preventiva persegue lo scopo di evitare processi inutili; se l'attore omette d'esperirla o le parti l'avviano ma non espongono sufficientemente tutti i loro argomenti, possono risultarne conseguenze soltanto per la fissazione delle spese processuali, senza pregiudizio alcuno per il procedimento giudiziario di merito. Nella fattispecie non può quindi essere mosso rimprovero alla Confederazione per avere formulato l'eccezione di prescrizione o perenzione (sulla questione terminologica, qui irrilevante, cfr. DTF 86 I 64 consid. 5) solo nella procedura davanti al Tribunale federale. L'attore si oppone all'eccezione derivata dall'art. 20 cpv. 1 della legge sulla responsabilità, così com'è motivata dalla convenuta nella risposta; si può ragionevolmente ammettere che questo comportamento non ha influito sull'apertura dell'azione e neppure sulle spese giudiziarie. BGE 108 Ib 417 S. 419 L'attore non è nemmeno protetto dalla buona fede, poiché difettano le condizioni eccezionali che permettono di prescindere

dall'applicazione di una norma del diritto positivo in virtù di tale principio (DTF 107 V 160 consid. 2). (Per gli ulteriori motivi che hanno condotto il Tribunale federale ad ammettere l'estinzione dell'azione vedi l'analoga sentenza X. et Y. contro Confederazione svizzera del 17 maggio 1982, pubblicata in DTF 108 Ib 97 .)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.